Accordo integrativo

C.C.N.L. – Turismo e Pubblici Esercizi – cod. Inps "414"

L' anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 25 (venticinque) del mese di settembre in Roma, viale di Trastevere 60 tra:

- La Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa) – rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza;

e

la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato – FESICA CONFSAL – rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, dal Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, dai componenti la Segreteria Generale Andrea De Stasio, Letizia Giello, Giuseppe Mancini, Carlo Ugolini, Carmine Camicia, Flaminia Mariani, Francesco di Matteo, Pasquale Inverno e Vincenzo Minissale;

con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL – rappresentata dal segretario generale Prof. Angelo Raffaele Margiotta;

si è stipulato il seguente accordo integrativo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore Turismo e Pubblici Esercizi siglato in data 28 maggio 2014 (integrato dal verbale di accordo modificativo ed integrativo del 17 febbraio 2015 e rinnovato dall'Accordo di rinnovo del 26 ottobre 2017 nonchè dagli accordi 27 dicembre 2018 e 13 febbraio 2019 di modifica del c.c.n.l.)

SEZIONE 1 Recepimento dell'Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria, in sigla "F.AS.S.", del 25 gennaio 2019

SEZIONE 2 Rideterminazione delle riduzioni o variazioni dell'orario

My 34 3

SEZIONE 1 Recepimento dell'Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria, in sigla "F.AS.S.", del 25 gennaio 2019

In data 25 gennaio 2019 è stato sancito l'Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria, in sigla "F.AS.S.", il quale è stato costituito a mezzo di atto notarile il 04 giugno 2019.

L'Accordo di cui sopra conviene all'art 11 di recepire il contenuto dello stesso all'interno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. A tale scopo le parti sociali hanno convenuto di integrare il C.C.N.L. "Turismo e Pubblici Esercizi" (cod. INPS 414), modificandone l'art. 152 come segue:

Art. 152 FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (F.AS.S.)

Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa (F.AS.S.), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

A decorrere dalla data della firma del presente accordo, sono obbligatoriamente iscritti al F.AS.S. tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, compresi gli apprendisti ed i quadri, delle aziende che applicano il presente C.C.N.L..

In base all'art. 5 dell'Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2019 per la prima annualità il versamento dei contributi decorre dal 1 gennaio 2019.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio pari a 12 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10 euro a carico dell'azienda e 2 euro a carico del lavoratore. Il contributo è dovuto nella stessa misura per il personale assunto a tempo pieno e per il personale assunto a tempo parziale.

Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di

AMY BU E

importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra negli elementi della retribuzione, di cui all'art. 137. L'azienda che omette il versamento delle quote e dei contributi è responsabile verso i lavoratori delle perdite delle relative prestazioni sanitarie. La corresponsione di indennità sostitutiva non la esonera dell'obbligo di garantire al dipendente le prestazioni sanitarie.

E' inoltre dovuta al Fondo una quota "una tantum" a carico azienda, esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.

Assistenza sanitaria integrativa a favore dei Quadri

Per i dipendenti con la qualifica di Quadro, compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, il versamento al F.AS.S. è dovuto nelle seguenti misure: contributo obbligatorio annuo pari a euro 406,00, di cui euro 350,00 a carico del datore di lavoro ed euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

I contributi sono dovuti nella misura intera anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time. Per i dipendenti Quadri con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l'intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro con le stesse modalità previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Limitatamente al primo anno il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente (€ 56,00), mentre è frazionabile quella a carico dell'azienda (€ 350,00), ad eccezione dell'annualità 2019 per la quale la contribuzione è dovuta dal 1° gennaio per i Quadri già in forza.

All'atto dell'iscrizione è inoltre dovuta dall'azienda una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari ad € 340,00 per ciascun Quadro non precedentemente iscritto al F.AS.S. per la medesima categoria.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra negli elementi della retribuzione, di cui all'art. 137. In alternativa all'erogazione di cui al punto precedente l'Azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle Parti sociali.

3

Il Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.

Dichiarazione a verbale

Le parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario di aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente C.C.N.L. si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo 152 per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria (F.AS.S.). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 e euro mensili e la quota "una tantum" di 30 euro, nonché il contributo di 350 euro annui e 340 euro "una tantum" per i Quadri, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente C.C.N.L..

SEZIONE 2 Rideterminazione delle Riduzioni o variazioni dell'orario

Le parti concordano di modificare l'art. 99 del Verbale di accordo del 26 ottobre 2017 integrandolo con il seguente punto:

11. Ai lavoratori assunti dopo il 1° settembre 2019 saranno riconosciute 32 ore di ROL (riduzioni orario lavoro) per i primi due anni e, decorsi questi, ulteriori 36 ore di ROL (38 ore negli stabilimenti balneari). Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di ROL in misura intera.

Letto, approvato e sottoscritto Roma, 25 settembre 2019

SISTEMA IMPRESA

CONFSAL

FESICA CONFSAL

Brandbrie